
Settore Economico Finanziario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PERIODO 01/11/2014 – 30/10/2016**

Settore Economico Finanziario

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

PREMESSA

In questo capitolato d'appalto, le parti verranno denominate per brevità come appresso indicato:

Amministrazione comunale: **Amministrazione**

Broker dell'appalto: **Broker**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

ART. 2 - DURATA

L'appalto ha durata di due anni con decorrenza dal 01/11/2014 e scadenza il 30/10/2016.

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, istituito ai sensi del D.Lgs n.209/2005.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – PROVVIGIONI

Il servizio in oggetto non comporterà spese dirette a carico dell'Amministrazione, né presenti né future, per compensi o rimborsi, in quanto la provvigione spettante al Broker verrà corrisposta dalle Società assicuratrici sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica. Parimenti l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure ad evidenza pubblica avviate per la scelta dell'assicuratore, indette con la consulenza del broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.

Nessun costo aggiuntivo verrà imputato inoltre sui premi assicurativi corrisposti dall'Amministrazione in ragione di polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalla Società di assicurazione per la stipula dei contratti di assicurazione.

In ogni caso la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti, non potrà essere maggiore dell'importo complessivo offerto in sede di gara calcolato applicando le provvigioni offerte ai premi netti attuali indicati al successivo art. 6 di questo capitolato. Qualora nel corso del servizio, l'ammontare dei premi subisse delle variazioni in aumento rispetto ai premi attuali indicati nel capitolato che comportino, per effetto delle applicazioni delle provvigioni offerte, una remunerazione maggiore rispetto all'importo complessivo offerto in sede di gara, il Broker si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, offerte in sede di gara, fino al raggiungimento della remunerazione massima fissata nell'offerta economica, per anno di incarico.

Per le polizze stipulate alla data di aggiudicazione dell'appalto, le provvigioni previste nei relativi contratti sottoscritti con le Società di assicurazione, resteranno invariate fino alla scadenza delle polizze stesse.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza naturale del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore stimato dell'appalto è presuntivamente quantificato in € 8.199,37 per ciascun anno per un importo complessivo di € 16.398,74.

Il suddetto valore è stato stimato applicando, ai premi imponibili delle polizze assicurative di cui all'articolo 6, la percentuale di provvigione del 13% a carico della Compagnia assicurativa.

Settore Economico Finanziario

Tale importo è stato successivamente moltiplicato per gli anni di durata dell'appalto comprensivo dell'eventuale proroga tecnica ed al netto delle regolazioni.

Si fa presente che l'importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto, rientrando già nell'ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell'Amministrazione.

Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e per la determinazione della cauzione definitiva.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto in questione sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n.163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006, determinata dal punteggio complessivo su un massimo di 100 punti, così distribuiti:

- offerta tecnica punti 80
- offerta economica punti 20

Il punteggio sarà attribuito sulla base del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, in relazione ai seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
	MAX 80
1) Progetto operativo delle attività di programma	Max 20
1.1 modalità operative per: <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione e l'identificazione dei rischi derivanti dall'attività dell'ente e delle sue strutture operative - l'analisi dei riflessi economici ed amministrativi delle scelte di attivazione o meno delle coperture - la stima dell'ammontare dei premi ai fini della determinazione delle basi d'asta e degli stanziamenti di bilancio 	10
1.2- metodologia di confronto ed interscambio continuativo di informazioni con l'ente per l'individuazione di soluzioni tecniche al conseguimento di economie di spesa	10
2) Progetto operativo delle attività di gestione	Max 35
2.1 - Modalità organizzative e gestionali per la realizzazione del programma assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> - individuazione delle procedure più idonee per la scelta dei contraenti - assistenza nella fase preparatoria delle gare o procedure selettive (redazione capitolati, lettere-invito, bandi, etc.) - gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi - regolazione premi, modalità agevolative nella gestione dei flussi finanziari) 	15

Settore Economico Finanziario

2.2 - modalità organizzative e gestionali dell'amministrazione dei sinistri attivi e passivi, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio costante ed il tempo reale dei sinistri aperti sulle diverse coperture attivate - realizzazione di modulistica e reportistica standard per la denuncia dei sinistri, con principale obiettivo di riduzione dell'utilizzo dei supporti cartacei tenuta dei rapporti con soggetti esterni che denunciano danni di - responsabilità attribuite all'ente - valutazione dei danni, quantificazione economica dei sinistri 	15
2.3 - progetto di formazione ed aggiornamento offerto al personale dell'ente in materia assicurativa, nei vari aspetti che interessano i settori di rispettiva attività	5
3) Struttura organizzativa dedicata al servizio	Max 15
3.1 – Disponibilità a recarsi presso il Comune una volta al mese	7
3.2 – Presenza di una struttura organizzativa specializzata interna all'azienda dedicata all'erogazione di servizi in favore della P.A	3
3.3 - Numero di risorse umane specificamente dedicate all'erogazione del servizio	Max 5 punti 1 punto per ogni risorsa dedicata
4) Servizi aggiuntivi e complementari	Max 10
4.1 – servizi aggiuntivi e complementari, strettamente connessi all'ambito assicurativo, che il broker si impegna ad attivare e svolgere per tutta la durata contrattuale, a titolo gratuito, a favore della struttura tecnico-amministrativa dell'Ente	5
4.2 – servizi aggiuntivi e complementari, strettamente connessi all'ambito assicurativo, che il broker si impegni ad attivare e svolgere per tutta la durata contrattuale, a titolo gratuito, a favore dell'utenza esterna dell'ente, con eventuale sportello periodico presso l'Ente (soggetti danneggiati, cittadini, soggetti economici del territorio, associazionismo etc)	5

OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX 20	
A) Percentuale applicata ai premi imponibili ramo RCA	Fino al 5%	5 punti
	oltre il 5% fino al 6%	3 punti
	oltre il 6% fino al 7%	1 punto
	oltre il 7%	0 punti

Settore Economico Finanziario

B) Percentuale di provvigione applicata ai premi imponibili altri rami	fino al 10%	15 punti
	oltre il 10% fino al 14%	5 punti
	oltre il 14% fino al 16%	1 punto
	oltre il 16%	0 punti

ART. 6 – SITUAZIONE ASSICURATIVA

Le polizze stipulate dall'Amministrazione ed al momento attive sono le seguenti:

n.	Ramo	Compagnia	Scadenza contratto	Importo annuo
01	Incendio e altri eventi	Reale Mutua	28/02/2015	3.669,00
02	Furto	Reale Mutua	28/02/2015	3.260,00
03	Elettronica	Italiana	28/02/2015	1.200,38
04	Infortuni	Reale Mutua	28/02/2018	1.420,00
05	ARD Km	UnipolSai	28/02/2015	999,85
06	Tutela Legale	ARAG	28/02/2015	2.863,00
07	RC Colpa Lieve Ente	Lloyd's	28/02/2015	7.500,00
08	RC T&O	Lloyd's	30/06/2015	36.675,00
09	RC Auto libro matricola	UnipolSai	28/02/2015	5.484,86
TOTALE				63.072,09

I premi annui sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e delle franchigie.

ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge

Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00)

Copia della polizza o dell'appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

ART. 8 – RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n.81/2008 non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in

Settore Economico Finanziario

conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.
L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a € 0,00.

ART. 9 - RESPONSABILE DESIGNATO DAL BROKER

Il Broker dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa già designata in sede di offerta, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto di questo capitolato. Qualora il responsabile non dovesse più esser quello indicato in sede di offerta, il Broker dovrà proporre altro responsabile con medesime esperienze di studio e professionali il cui nominativo dovrà essere approvato dall'Amministrazione appaltante. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

Il referente, rappresentante dell'Impresa, dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con l'Amministrazione per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo ed operativo, l'andamento delle attività formative rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al responsabile dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 12, tutte le informazioni e variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività.

ART. 10 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. Ignazio Mannoni.

ART. 11 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

11.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

Il Broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Broker è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

11.2 Obblighi di comunicazione

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini

Settore Economico Finanziario

della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010.

Il Broker ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto, ogni sostituzione di personale che sia risultato assente per qualsiasi motivo ivi compreso il caso di perdita di idoneità allo svolgimento del servizio.

ART. 12 - PENALI

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti in questo capitolato, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A/R, assegnando al broker cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sotto indicate:

- salvo diversi accordi, consegna nei casi di scadenze naturali delle polizze e di disdetta dei capitolati e atti di gara in ritardo oltre i 30 giorni:
 - € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino a 5 giorni;
 - € 500,00 per ogni giorno di ritardo dal 6 al 10 giorno;
 - €1.000,00 per ogni giorno di ritardo dall'11 giorno al 20 giorno, trascorso tale termine l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.
- errori od omissioni nei controlli di richieste di pagamento dei premi assicurativi, pagamenti e regolarizzazione premi: € 500,00 per ogni contestazione.

Per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste, l'Amministrazione può applicare una penale del valore compreso tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.

Le penali saranno assolte tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

Fermo restando che l'importo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale, tuttavia qualora tale importo superi detto limite, il Responsabile dell'esecuzione del contratto promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D.lgs. 163/2006 al fine di giungere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 13 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del C.C, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

L'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste in questo Capitolato, nei seguenti casi:

- a. sopravvenuta impossibilità dell'Broker di adempiere ai propri obblighi;
- b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;

Settore Economico Finanziario

- e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- g. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- h. subappalto non consentito;
- i. frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- j. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- k. perdita della personalità giuridica;
- l. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3, comma 8).

Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara

Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell'individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l'Amministrazione.

ART. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'BROKER

In caso in cui il Broker receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al precedente art. 10.

ART. 15 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs n.163/2006.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Broker di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dall'art. 51 (vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'Broker) e dell'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale

ART. 17 - SUBAPPALTO

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto di questo capitolato, alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio ed alle caratteristiche professionali offerte dal Broker, il subappalto non è consentito.

ART. 18 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Settore Economico Finanziario

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs n.209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.

Il Broker dovrà trasmettere all'Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate.

Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza di questo Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Tempio Pausania. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 20 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non contemplato in questo Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e regolamenti in vigore.

ART. 21 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione attraverso l'ufficio preposto, effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione di offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.

Settore Economico Finanziario

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

ART. 22 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni indicate in maniera non esaustiva:

Attività di supporto e assistenza generale e specifica

- a. identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti a specifiche attività dell'Amministrazione;
- b. analisi delle coperture esistenti con riguardo in particolar modo, all'efficacia ed economicità con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze dell'Amministrazione ed alla situazione di sinistrosità che la caratterizza;
- c. monitoraggio ed analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo e personalizzato dell'Amministrazione;
- d. analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro valutazione ed impostazione di apposito programma;
- e. collaborazione con l'Amministrazione nella individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare;
- f. individuazione di strategie alternative/innovative rispetto all'attuale modello assicurativo;
- g. resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti nei capitolati/contratti/convenzioni/regolamenti;
- h. consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di amministratori e personale dell'Amministrazione che ne faccia richiesta per problematiche professionali e/o di categoria;
- i. assistenza in caso di contenzioso civile mediante indicazione del legale fiduciario della compagnia entro 10 giorni dalla costituzione in giudizio;
- j. formazione ed aggiornamento in materia assicurativa a favore del personale dell'Amministrazione.
- k. Supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi

Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Amministrazione tutti gli archivi informatici e cartacei relativi all'esecuzione del presente appalto.

ART. 23 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker si impegna a :

- a. eseguire l'incarico, secondo i contenuti del presente contratto e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione mantenendo il segreto d'ufficio;
- b. garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di Assicurazione aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- c. mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso;
- d. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'amministrazione;
- e. garantire i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni che dovranno essere effettuati almeno una volta al mese su specifica richiesta del Responsabile dell'esecuzione del contratto.
- f. La sottoscrizione delle polizze come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
- g. Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione né potrà impegnare in alcun modo l'Ente al quale resta quindi ogni

Settore Economico Finanziario

potere decisionale.

ART. 24 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazioni di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Il Broker risponde di eventuali danno causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 25 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a :

- a. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- b. rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker il quale è tenuto a rapportarsi, per conto dell'Amministrazione con le Compagnie
- c. assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- d. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

CLAUSOLE DEL CAPITOLATO DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'impresa deve dichiarare, in sede di contratto, di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

- art. 12 - Penali
- art. 13 – Recesso e risoluzione del contratto
- art. 17 – Subappalto
- art. 18 – Pagamento dei premi assicurativi
- art. 19 – Foro competente
- art. 22 – Prestazioni oggetto del servizio
- art. 23 – Obblighi del Broker